

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione Italiana per la Formazione Manageriale - "ASFOR" - con sede legale a Milano. La detta denominazione potrà essere affiancata, nell'ambito internazionale, dalla seguente traduzione in inglese: "Italian Association for Management Development".

La sede amministrativa può essere stabilita, con delibera dell'Assemblea degli associati e su proposta del Consiglio Direttivo, anche in luogo diverso da quello della sede legale.

L'associazione non ha scopo di lucro.

Art. 2 – DURATA

L'Associazione ha durata fino al 31 Dicembre 2050.

Art. 3 - SCOPO

L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'elaborazione e la diffusione della cultura manageriale e imprenditoriale nelle aziende pubbliche e private e lo sviluppo delle Persone per il tramite della formazione.

In tale ambito, l'Associazione si propone in particolare di:

- a) sensibilizzare gli operatori economici ed istituzionali relativamente all'importanza che la formazione manageriale assume ai fini dello sviluppo del Paese;
- b) contribuire a definire contenuti, modelli e strumenti di una formazione manageriale in linea con le caratteristiche del sistema economico e sociale italiano, in un'ottica globalizzata e con riferimento agli standard del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente EQF (European Qualification Framework);
- c) contribuire al rafforzamento della qualità e della competitività della formazione manageriale italiana, anche mediante l'accreditamento di istituzioni formative (Corporate e Scuole di Management) e di specifiche tipologie di programmi formativi, come i Master nelle diverse tipologie;
- d) realizzare ricerche sui temi strategici dello sviluppo della formazione manageriale, anche attraverso la costituzione di specifici Osservatori, capaci di analizzare e individuare tempestivamente l'evoluzione della domanda e dell'offerta di formazione manageriale in ambito nazionale e globale, attraverso un diretto confronto fra i Sistemi della Domanda e dell'Offerta;
- e) sviluppare e sostenere la capacità del Sistema dell'Offerta di formazione manageriale ASFOR di adeguarsi in tempo reale alle esigenze formative, ai nuovi bisogni di contenuti, metodologie e processi di apprendimento espressi dai diversi soggetti istituzionali ed economici (pubblici, privati e non profit) e dalle persone, favorendo lo sviluppo di esperienze innovative;
- f) promuovere occasioni di incontro e collaborazione tra i propri associati ed offrire agli stessi dei servizi utili alla loro attività;
- g) favorire, attraverso una significativa attività internazionale di confronto con le più importanti Associazioni estere che sviluppino le tematiche della formazione manageriale, i processi di internazionalizzazione dei propri associati, anche promuovendo lo scambio di informazioni ed esperienze con Scuole di Management e altre Istituzioni e organismi stranieri che operano nel settore;
- h) promuovere la qualificazione professionale dei formatori di management per competenze e settori di attività con finalità connesse al riconoscimento delle figure professionali nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini e collegi;
- i) identificare le "competenze" delle figure di management che i Soci formano aventi le caratteristiche delle figure professionali nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi;
- j) definire le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali delle figure manageriali nel rispetto degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 4 - CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI

I membri dell'Associazione si distinguono in 4 categorie di associati (d'ora innanzi anche "soci"):

- *soci ordinari,*
- *soci aggregati,*
- *soci sostenitori,*
- *soci onorari.*

Possono essere ammessi all'associazione quali *soci ordinari* le persone giuridiche pubbliche o private e altri organismi che svolgono in modo significativo e secondo criteri e standard di qualità definiti da ASFOR, iniziative di progettazione, gestione e controllo di attività didattica e di ricerca nel campo della formazione manageriale, o che rappresentano significative realtà interessate alle stesse, in veste di utilizzatori dei relativi prodotti e servizi.

La qualifica di *socio aggregato* può essere attribuita alle persone giuridiche, pubbliche e private, ed altri organismi, che svolgano attività formative o di interesse dell'Associazione. Possono essere ammessi all'associazione quali *soci sostenitori* gli enti, persone giuridiche e organismi, utilizzatori dei servizi di formazione o responsabili di politiche economiche o sociali nei settori pubblici e privati, che contribuiscono alla promozione della cultura manageriale, anche mediante un supporto finanziario o organizzativo alle attività dell'Associazione.

L'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare *soci onorari* persone di chiara fama che abbiano acquisito, anche in ragione delle funzioni svolte e dei ruoli ricoperti, particolari meriti per attività a favore dello sviluppo della formazione manageriale. Sono *soci onorari* di diritto gli ex Presidenti di ASFOR. I *soci onorari* possono partecipare alle Assemblee degli associati ma non hanno diritto di voto.

Art. 5 - AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Su specifica domanda del soggetto interessato, il Consiglio Direttivo, dopo un attento esame di merito, delibera l'eventuale ammissione dello stesso all'Associazione in una delle categorie previste dall'art. 4. Tale delibera verrà quindi comunicata all'Assemblea per la relativa presa d'atto.

La stessa procedura si applica per il passaggio tra le diverse categorie di soci, su richiesta dell'associato o su iniziativa del Consiglio Direttivo qualora lo stesso riscontri un cambiamento della situazione istituzionale o di attività del soggetto rispetto a quella precedentemente esistente.

Art. 6 - DECADENZA

La qualifica di socio dell'Associazione si perde:

- per dimissioni, che hanno effetto nell'esercizio successivo;
- per morosità, ove l'associato sia dichiarato insolvente dal Consiglio Direttivo, scaduta la mora con effetto nell'esercizio successivo;
- per cessazione dell'attività dell'associato;
- nel caso in cui il Consiglio Direttivo accerti che all'associato sono venuti a mancare i requisiti di cui all'art. 4.

Il Consiglio Direttivo, al fine di tutelare l'immagine di ASFOR, potrà dichiarare la decadenza dell'associato per accertati atti lesivi dell'immagine dell'Associazione stessa e/o contrari alle sue finalità istituzionali, o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o di successive deliberazioni degli Organi (a solo titolo d'esempio: il Codice Etico, i Regolamenti d'uso dei marchi, il Manifesto ASFOR, ecc.). Tale delibera del Consiglio Direttivo è sottoposta all'Assemblea successiva per la relativa presa d'atto.

Art. 7 - QUOTE ASSOCIATIVE

L'ammontare delle quote associative per le varie categorie degli associati è stabilito, di anno in anno dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, entro il 30 giugno dell'anno precedente.

Il versamento delle quote deve essere completato entro il 1 marzo; dopo questo termine scattano le condizioni di mora. Qualora il recesso dell'associato venga comunicato successivamente al 31 ottobre, esso produrrà efficacia al termine dell'anno successivo e l'associato resta pertanto obbligato a versare ugualmente la quota associativa per l'anno successivo.

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- **Assemblea**
- **Consiglio Direttivo**
- **Presidente**
- **Collegio dei Revisori dei Conti**
- **Collegio dei Probiviri**
- **L'Organismo di Vigilanza (OdV) ai sensi della Responsabilità Amministrativa degli Enti**

CAPO I – ASSEMBLEA

Art. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle categorie dei soci.

Spetta all'Assemblea:

- a) formulare orientamenti generali e approvare il programma dell'attività dell'associazione proposto dal Consiglio Direttivo, ed accertare l'osservanza -da parte degli altri organi dell'Associazione- delle disposizioni e delle finalità statutarie, compresa la presa d'atto relativa alle decisioni del Consiglio Direttivo in merito all'ammissione di nuovi soci ed alla loro decadenza;
- b) nominare i componenti del Consiglio Direttivo, secondo le procedure previste dall'art. 13;
- c) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti ed il suo Presidente;
- d) nominare il Collegio dei Probiviri;
- e) nominare l'Organismo di Vigilanza
- f) deliberare l'ammontare delle quote associative;
- g) approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- h) apportare eventuali modifiche dello Statuto;
- i) procedere all'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 10 – CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata presso la sede associativa o in altra sede, con lettera raccomandata, o con altro mezzo idoneo, compresa la posta elettronica certificata, spedita almeno 15 giorni prima della riunione, firmata dal Presidente.

L'Assemblea viene convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e tutte le volte in cui ciò sia richiesto da almeno un terzo dei soci.

Art. 11 - VALIDITA' DI COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di persona o per delega, dalla maggioranza dei soci e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto infra stabilito a riguardo delle deliberazioni di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 9.

Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

Per le deliberazioni di cui all'art. 9. da a) a g), occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni di cui all'art. 9, h) e i), occorre sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci e della maggioranza assoluta dei soci ordinari, considerando presenti anche coloro che abbiano espresso il voto per corrispondenza o con i mezzi elettronici appositamente predisposti dall'associazione.

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 15 (quindici) consiglieri, di cui 13 (tredici) espressione dei soci ordinari, e 2 (due) espressione dei soci aggregati, eletti ai sensi del successivo art. 13, che durano in carica tre anni.

Qualora nell'Associazione siano presenti soci *sostenitori*, essi hanno diritto ad esprimere un rappresentante aggiuntivo nel Consiglio Direttivo, in questo caso il Consiglio Direttivo è composto da 16 (sedici) membri.

Al fine di garantire la continuità nella vita associativa è inoltre membro di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente uscente che non sia già eletto Consigliere.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere il Presidente e due Vice Presidenti di cui uno Vicario;
- b) deliberare la convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno;
- c) proporre il programma di attività dell'Associazione all'Assemblea;
- d) sottoporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo all'Assemblea;
- e) sottoporre all'Assemblea per la relativa presa d'atto le delibere di ammissione dei nuovi associati nonché quelle di decadenza dalla qualifica di associato ed eventuali passaggi di categoria;
- f) proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto dell'Associazione;

- g) nominare i componenti degli Organi che provvedono al Processo di Accreditamento per i programmi di cui all'art. 21;
- h) nominare comitati, commissioni tecniche e gruppi di lavoro aperti al contributo di esperti esterni e Istituzioni non associate;
- i) attivare ricerche e creare Osservatori sulle tematiche della management education;
- j) stipulare accordi di collaborazione e protocolli d'intesa con Istituzioni pubbliche e private;
- k) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché tutti gli atti necessari alla realizzazione del programma dell'Associazione esclusi quelli per legge e per Statuto demandati all'Assemblea;
- l) stabilire i poteri di firma e/o attribuire deleghe a Consiglieri;
- m) nominare ed eventualmente revocare il Segretario Generale, definendone funzioni e compiti e determinandone il compenso.

Art. 13 – NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti del Consiglio Direttivo, sono eletti nell'ambito delle rispettive categorie di soci, in quanto rappresentanti di un associato in forza di apposita investitura scritta da parte di quest'ultimo. Essi decadono quindi automaticamente dal momento in cui venga revocata da parte dell'ente la suddetta investitura.

Il Consigliere decade inoltre dalla carica per dimissioni o dopo tre assenze consecutive in uno stesso anno di gestione.

L'elezione dei Consiglieri avviene, nelle persone nominativamente individuate, in assemblee separate per ciascuna categoria di soci, convocate con le modalità previste dall'art. 10. Le modalità operative dell'elezione sono definite dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

La sostituzione dei Consiglieri decaduti viene deliberata dal Consiglio Direttivo per cooptazione, con riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile, e ratificata nell'Assemblea successiva, nel rispetto comunque della composizione del Consiglio di cui al 1° e 2° comma dell'articolo 12.

Art. 14 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni quattro mesi, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

L'avviso di convocazione deve essere spedito con lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo, compresa la posta elettronica certificata, almeno 15 giorni prima della data fissata o in caso d'urgenza almeno 7 giorni prima della data fissata.

Vale come convocazione anche la delibera del Consiglio precedente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti eletti (e in carica), in seconda convocazione con la presenza fisica di almeno 6 componenti. Al raggiungimento del quorum minimo sono possibili anche partecipazioni ai lavori attraverso collegamenti telematici.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

Il voto non può essere dato per delega.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritte su apposito libro verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario.

CAPO III – PRESIDENTE

Art. 15 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, con i relativi poteri ed attribuzioni istituzionali. Il Presidente assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e garantisce il funzionamento dell'Associazione. Convoca il Consiglio Direttivo, ne determina il relativo ordine del giorno e ne presiede i lavori. Nei casi di urgenza adotta anche determinazioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendo le stesse alla ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento temporaneo le relative funzioni di Presidente degli organi associativi vengono svolte, pro tempore, dal Vice Presidente Vicario e, in mancanza di entrambi, dal secondo Vice Presidente o dal Consigliere anziano secondo il Codice Civile.

In caso di assenza o impedimento prolungati – per ragioni di salute o altro motivo inabilitante – le sue funzioni vengono svolte, pro tempore, dal Vice Presidente Vicario. Nei confronti dei terzi l'intervento del Vice Presidente Vicario costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente, nei limiti dei propri poteri, può affidare a singoli Consiglieri la delega per la trattazione di specifiche materie.

CAPO IV – REVISORI DEI CONTI

Art. 16 - COMPOSIZIONE E DURATA DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi di cui un Presidente.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Collegio riferisce all'Assemblea con propria relazione sul bilancio preventivo e su quello consuntivo.

CAPO V – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E ORGANISMO DI VIGILANZA

Art. 17 - COMPOSIZIONE E DURATA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, di cui un Presidente.
Spetta al Collegio dei Probiviri eleggere il Presidente.
I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il Collegio riferisce al Consiglio e all'Assemblea con propria relazione su fatti che ne hanno richiesto l'intervento per dirimere controversie fra Soci e per ogni altra fattispecie prevista dal Codice Civile.

Art. 18 – ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

A tutela dell'Associazione è costituito, su proposta del Presidente e approvazione del Consiglio Direttivo, l'Organismo di Vigilanza, per tutti i reati previsti dalla legge di pertinenza delle attività dell'Associazione.
L'Organismo di Vigilanza è composto da un minimo di due componenti effettivi e da un supplente, scelti anche tra i non soci, in possesso delle qualifiche e competenze necessarie per assicurare la verifica puntuale dell'adeguatezza del modello organizzativo e gestionale adottato e la sua efficace applicazione da parte degli organi associativi e rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.
I componenti effettivi nominano tra loro il Presidente, con libero procedimento e l'OdV redige il proprio regolamento, nel rispetto dello Statuto dell'Associazione, e lo comunica al Consiglio Direttivo per gli adempimenti conseguenti. Nel regolamento sono precisati anche gli obblighi di comunicazione tra gli organi di ASFOR e l'OdV.
L'OdV dispone dei poteri di verifica e d'indagine necessari per lo svolgimento delle proprie attività e effettua relazioni scritte periodiche al Consiglio Direttivo e elabora anche una relazione scritta per l'Assemblea dei Soci.

TITOLO IV - PATRIMONIO - ESERCIZIO

Art. 19 - FORMAZIONE DEL PATRIMONIO

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative;
- b) da contributi e donazioni di Fondazioni, Enti pubblici e privati, Società, Istituti e persone;
- c) da altre eventuali entrate.

Art. 20 - ESERCIZIO

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare.
Entro il 30 giugno di ogni anno deve essere sottoposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il 20 dicembre il bilancio preventivo dell'anno successivo.

Art. 21 - PROGRAMMI CERTIFICATI ASFOR

L'ASFOR, la quale a garanzia dello svolgimento del proprio scopo come descritto all'art. 3 dello Statuto, ha depositato il marchio "ASFOR", omonimo alla propria denominazione, per le istituzioni e i programmi di formazione dalla stessa accreditati e per facilitarne l'individuazione, concede l'utilizzo del marchio "Accreditato ASFOR" in conformità ai requisiti dei singoli processi di accreditamento così come specificati nel contratto di regolamentazione dell'uso specifico di detto marchio, cui si fa espresso rinvio ed il cui contenuto risulti approvato dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo con apposito regolamento definisce la disciplina per l'utilizzo del marchio.

Art. 22 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori conferendo loro i necessari poteri e delibera sulla destinazione del patrimonio.

Art. 23 - NORMA DI RINVIO

Per quanto in questo statuto non disciplinato si rinvia alle disposizioni di legge.